

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO- SEDE DI ROMA

Sezione Terza Bis

Motivi aggiunti

nel ricorso R.G. 07383/2022

nell'interesse della docente **LABILE Raffaella**, nata a Taranto il 13/01/1986, residente in San Pellegrino Terme nel Viale della Vittoria n. 5/A, C.F. LBLRFL86A53L049V, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura depositata con il ricorso principale, dagli Avv.ti Laura Cacciatore (CCCLRA82L66A089D), Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) e Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C), tutti del Foro di Agrigento, elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatocacciatore@avvocatiagrigento.it. Si indicano per comunicazioni e notificazioni fax 092236704; pec avvocatocacciatore@avvocatiagrigento.it; limblici@avvocatiagrigento.it; francescapalumbo@avvocatiagrigento.it.

Ricorrente

CONTRO

1. Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, (c.f. 80185250588);

2. USR Lombardia, in persona del Dirigente pro tempore (c.f. 97254200153);

entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma presso i cui uffici, siti nella via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati *ex lege*, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Resistenti

nei confronti

di tutti i docenti che hanno partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, classe di concorso A060- Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado e che risultano inseriti nella graduatoria di merito, per la cui identificazione di almeno 3 idonei è stata presentata istanza di accesso agli atti all'amministrazione competente a tutt'oggi non riscontrata,

PER L'ANNULLAMENTO,
quanto ai presenti motivi aggiunti,

1. della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado per la regione Lombardia, pubblicata in data 06.07.2022, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente (doc. n. 1);
2. di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso al precedente e relativo alla procedura concorsuale.

1. Con il ricorso introduttivo registrato al n. RG 07383/2022, la prof.ssa Labile Raffaella ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:

A) della valutazione della prova scritta (conosciuta in data 04.04.2022 a seguito di pubblicazione nell'area personale del portale Istanze on line) del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, integrato dal D.D. 5

*gennaio 2022 n. 23, classe di concorso A060- Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, sostenuta dalla ricorrente, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio **di 58 e, pertanto, inferiore alla soglia minima di accesso alla prova orale fissata in punti 70** (doc. n.1);*

B) del provvedimento con il quale sono stati predisposti dalla Commissione Ministeriale i quesiti da sottoporre ai candidati e, nel dettaglio, della parte relativa ai quesiti contestati individuati come n. 7; n. 8; n. 11; n. 12; n. 19; n. 22 e n. 50 nella parte in cui vengono previste come esatte risposte non conformi o, comunque, gli stessi presentano formulazione ambigua, ancorchè non conosciuto;

C) dei verbali e degli atti attinenti alla correzione, l'attribuzione di punteggi e dei conseguenti giudizi, ancorché non conosciuti;

D) del calendario di convocazione per l'espletamento della prova orale prot. n. m_pi. AOODRLO. REGISTRO UFFICIALE. U. 007887 del 31.03.2022 e della successiva integrazione prot. n. m_pi. AOODRLO. REGISTRO UFFICIALE. U. 0011111 del 04.05.2022, nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente (doc. nn. 2 e 3);

*D) di ogni altro atto precedente, successivo e consequenziale degli atti sopra impugnati
per l'accertamento*

del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla prova orale del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23, classe di concorso A060- Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, nonché

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

dell'Amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla prova orale del summenzionato concorso.

2. Più precisamente, la ricorrente ha denunciato, con il ricorso principale, l'illegittimità dell'azione amministrativa consistita nell'errata formulazione di alcuni quesiti oggetto della prova scritta e nella conseguente valutazione degli stessi. Invero, ben 7 dei 50 quesiti somministrati nella prova scritta, sono stati formulati in

maniera ambigua, errata e/o fuorviante e hanno inficiato il risultato finale riportato dalla candidata, con un effetto preclusivo in ordine all'ammissione alla prova orale.

3. All'esito dell'udienza cautelare del 02.08.2022 codesto Tribunale Amministrativo, *“ritenuto necessario al fine del decidere, che l'amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente alla luce delle doglianze formulate”*, ha concesso un termine di sessanta giorni per l'adempimento dell'incombente istruttorio, rinviando alla camera di consiglio del 21.02.2023.

4. In data 06.07.2022 è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal D.D. 05 gennaio 2022, n. 23, per la classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado per la regione Lombardia.

La graduatoria summenzionata, nella parte in cui non contiene il nominativo della ricorrente, costituisce fonte di lesione della posizione giuridica soggettiva della stessa; pertanto si rende necessaria la proposizione dei seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

Illegittimità derivata della graduatoria di merito.

La graduatoria di merito, quale atto finale del procedimento, viene impugnata in quanto affetta da vizio di illegittimità derivata per mancato inserimento del nominativo della ricorrente.

Come già osservato nel ricorso principale, l'azione amministrativa è connotata da eccesso di potere, nei suoi caratteri tipici della arbitrarietà, irragionevolezza manifesta, illogicità manifesta ed incoerenza. Invero, come documentato, **ben 7 dei 50 quesiti** somministrati alla ricorrente nella prova scritta sono stati formulati in maniera ambigua ed hanno portato all'attribuzione di un punteggio errato e sfavorevole che ha precluso alla ricorrente la possibilità di partecipare alla prova orale.

Dall'esame dei quesiti oggetto di contestazione emerge, in modo pacifico, una formulazione ambigua, fuorviante, oltre che idonea a prestarsi ad una pluralità di risposte corrette.

Trattasi in particolare dei quesiti n. 7; n. 8; n. 11; n. 12; n. 19; n. 22 e n. 50, in relazione ai quali, come documentato con il ricorso principale, l'amministrazione ha considerato esatte delle risposte non pertinenti.

In relazione a tutti i suddetti quesiti, la ricorrente ha dato prova di avere fornito una risposta meritevole di essere considerata esatta, poiché, avuto riguardo ai quesiti 7,11,12,19 e 22, essa corrisponde a quella desumibile dallo studio di testi scolastici e universitari di riferimento. Quanto al quesito n. 8, la correttezza della risposta data dalla ricorrente trova conferma nelle classificazioni fornite dal Ministero della Transizione Ecologica sul proprio sito istituzionale; analogamente, la correttezza della risposta fornita al quesito numero 50 trova conferma dalla lettura del dato normativo di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del D. Lgs 81/2008.

Come argomentato, alla ricorrente è stato attribuito un punteggio finale di 58, circostanza che ha precluso alla stessa l'ammissione alla prova orale.

Nondimeno, nella fattispecie concreta, il punteggio insufficiente conseguito dalla ricorrente deve ascriversi proprio all'evidente errore in cui è incorsa la Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione ai fini della formulazione dei quesiti e della redazione dei riferimenti per la valutazione della prova, atteso che, in ragione di quanto esposto, non solo non risulta chiaramente e precisamente individuabile un'unica ed inequivocabile risposta corretta tra le alternative proposte quanto, a fronte di risposte pacificamente corrette è stato attribuito un punteggio pari a zero.

In assenza delle ambiguità ed inesattezze dei quesiti censurati, non vi è dubbio che la prova svolta dalla ricorrente e le risposte date avrebbero certamente consentito di conseguire un punteggio più che utile ai fini dell'ammissione alla prova orale.

Invero, considerando valide tutte le risposte date ai quesiti oggetto di contestazione, la prof.ssa Labile conseguirebbe un punteggio di 72 con uno scarto di 2 punti rispetto alla soglia minima per l'ammissione all'orale.

Del resto, una volta posta la domanda, non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica della stessa amministrazione nè l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (**dato che tra le alternative di risposta ve ne deve essere una sola esatta**). A tal proposito, giova evidenziare che la corretta formulazione dei quesiti sottoposti ai candidati, unitamente all'individuazione di una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, nel rispetto degli articoli 3 e 34 della Costituzione (norme a presidio della parità di trattamento e del principio meritocratico); si tratta di principi che, nel caso di specie, non hanno trovato puntuale applicazione, stante la formulazione dei quesiti oggetto di contestazione. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa in più occasioni ha censurato la formulazione di quesiti fuorvianti e/o errati.

In materia di prove concorsuali con quiz a risposta multipla, è orientamento, ormai consolidato, in giurisprudenza quello secondo cui *“La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.* (Consiglio di Stato, sez. III, n. 158/2021, Cfr anche: Tar Lazio, sez. III, n. 7392/2018; Cons. Stato, sez. V, n. 3060/2015).

Analogamente, è stato evidenziato che in sede di pubblico concorso, *“laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).

Dette circostanze non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in punto di discrezionalità tecnica, *“atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati”*. (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 05 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, T.A.R. Milano, sez. III, 04/09/2018, n. 2043). Invero, *“affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta”* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040).

In tempi recenti, la circostanza è stata rilevata anche da codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo: *“non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono*

essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. Terza-quater, n. 7392/2018).

Ciò posto, l'erroneità dell'azione amministrativa rende inevitabilmente illegittima la somministrazione dei quesiti sopra meglio specificati e il conseguente punteggio attribuito al ricorrente in sede di valutazione della prova scritta.

Per questi motivi,

VOGLIA L' ECC.MO TAR LAZIO,

accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti, nonché quello principale e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati nella parte di interesse, condannando il Ministero dell'Istruzione all'adozione di tutti gli atti consequenziali.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

DICHIARAZIONE VALORE

Il sottoscritti Avv.ti Giuseppe Limblici, Francesca Palumbo e Laura Cacciatore dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, 2° co., DPR 115/2002 che il valore della presente controversia è indeterminato, e che trattandosi di motivi aggiunti il contributo unificato non è dovuto in quanto non sussiste ampliamento del *thema decidendum*.

Si produce:

1. graduatoria di merito.
2. istanza accesso atti.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

PER PUBBLICI PROCLAMI

I sottoscritti difensori premesso che:

- 1) il ricorso è stato notificato alle amministrazioni intimat;
- 2) in relazione alla notifica del ricorso ai controinteressati è stata presentata istanza di accesso agli atti ad oggi non ancora esitata.

Rilevato che:

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero di destinatari e della difficoltà di identificarli tutti;

ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. "Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendo le modalità".

Considerato, a tal proposito, che:

il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, come notifica alternativa a quella tradizionale, la pubblicazione del ricorso sul sito internet del ramo della P.A. interessata al procedimento.

Per queste ragioni, i sottoscritti difensori

CHIEDONO

che il Presidente di codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia autorizzare, anche con decreto monocratico, la notificazione del suesteso ricorso ai controinteressati mediante pubblici proclami.

Qualora venga autorizzata la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione, che la stessa avvenga sia in sede centrale che nella territoriale competente e che sia imposto alle stesse di rilasciare attestazione di avvenuta pubblicazione.

Favara 04.10.2022

Avv. Laura Cacciatore

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo